



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 06 MAR. 2025

OGGETTO: stipula della convenzione con l'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psichici – ISERDIP per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 06 MAR. 2025 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 06 MAR. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- la Legge 18/02/1989 n.56, "*Ordinamento della professione di psicologo*" che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeuta e, in particolare, l'articolo 3 che subordina l'esercizio della predetta attività ad una specifica formazione professionale da acquisirsi dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali, da attivarsi ai sensi del D.P.R. 10/03/1962, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato decreto;
- la Legge 24/06/1997 n. 196, "*Norme in materia di promozione dell'occupazione*" ed il successivo regolamento attuativo adottato con Decreto Ministeriale 25/03/1998 n. 142, che statuiscono che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma persegue soltanto obiettivi didattici e di conoscenza del mondo lavorativo;
- il Decreto Ministeriale 11/12/1998 n. 509, "*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge 15/05/1997 n. 127*" con particolare riguardo agli articoli 2 e 8;
- l'Ordinanza Ministeriale 10/12/2004 e ss.mm.ii., "*Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia*";

Richiamati

- l'Accordo Stato Regione del 25/05/2017 con il quale sono state approvate le "*Linee guida in materia di tirocini*", ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4 e 36 della Legge 28/06/2012, 92 "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*";
- la D.G.R. 17/01/2018, n. 7763 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*" che, all'allegato A, art. 4.2, riserva l'attivazione di tirocini curriculari alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante e prevede gli standard minimi per la stesura e stipula della convenzione di tirocinio curriculare ed extracurriculare, dei Progetti Formativi individuali;
- il Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro del 07/05/2018, n. 2018, di approvazione dei suddetti indirizzi;

Premesso che l'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici (ISeRDIP Coop. Sociale Onlus) con sede legale in Milano, è riconosciuto dal MIUR quale scuola abilitata alla formazione



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 06 MAR. 2025

specialistica in psicoterapia in forza di Decreto Ministeriale 12/06/2001 (GU Serie Generale n.239 del 13/10/2001), e che lo stesso è equiparato alle Scuole di Specializzazione universitarie;

Dato atto che:

- con nota dell'08/01/2025, agli atti, l'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici ISeRDIP ha richiesto all'ASST Gaetano Pini-CTO la disponibilità a stipulare specifica convenzione per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia;
- con nota del 21/02/2025, la UOC Affari Generali e Legali ha avviato istruttoria e chiesto parere alla psicologa aziendale, dott.ssa Ranghetti, in merito alla opportunità di accogliere gli studenti specializzandi dell'Istituto istante, compatibilmente con le disponibilità e le esigenze organizzative delle Strutture interessate ad accogliere gli specializzandi;
- in data 25/02/2025, la psicologa interpellata, sentiti i Direttori delle UU.OO.CC. Riabilitazione Mielolesi e Riabilitazione Cardiologica e Pneumologica del Presidio CTO dell'ASST, in grado di accogliere gli psicoterapeuti in formazione specialistica, ha espresso parere favorevole per l'accoglienza di massimo n. 2 studenti all'anno, in quanto nelle predette strutture è presente la figura di un professionista psicoterapeuta che può svolgere la funzione di tutor aziendale e affiancare gli studenti durante il periodo formativo;

Evidenziato che i tirocini di che trattasi hanno sia finalità formative che di addestramento professionale sul campo legate alle esigenze e alle opportunità del mondo del lavoro e consentono la partecipazione ad una ampia gamma di attività professionali inerenti al ruolo e alla funzione di psicologo-psicoterapeuta, quali l'utilizzo di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra i rispettivi uffici in data 21/02/2025, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO l'impegno a:
 - accogliere, previa valutazione della disponibilità ed esigenze organizzative delle proprie strutture (UU.OO.CC. Riabilitazione Mielolesi e Riabilitazione Cardiologica e Pneumologica) un numero massimo n. 2 tirocinanti all'anno, garantendone la formazione professionale, come previsto nel progetto formativo individuale, per un ammontare totale di n. 150 ore ciascuno (artt. 2 e 5);
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e monitoraggio delle attività previste nei progetti formativi individuali (art. 8);
 - adottare le misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo (art. 11);
- per l'ISeRDIP l'impegno a:
 - individuare un tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere un progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini-CTO (art. 6);
 - assicurare i tirocinanti presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Reale Mutua Assicurazione) (art. 9);
 - provvedere alla formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in base all'art. 37 D.lgs. 81/08, per quanto concerne la formazione generale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 06 MAR. 2025

Precisato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire, in ogni caso, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per questa Azienda SocioSanitaria;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Socio Sanitario, conservati in atti;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la stipula della convenzione con l'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici – ISeRDIP, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici – ISeRDIP, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per lo svolgimento di tirocini di specializzazione in psicoterapia;
2. di dare atto che la convenzione in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio, fatta salva la necessità di garantire, in ogni caso, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri economici a carico di questa Azienda Sanitaria;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 06 MAR. 2025

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa La Placa
Atti: 2025/1.1.3/9



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 130 del 06 MAR. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 06 MAR. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA TRA

L'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici (Iserdip Coop. Sociale Onlus) - con sede legale a Milano, in via G. Rossini, 3 codice fiscale n. 08541340157 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla dr.ssa Isabella Premoli Silva domiciliato/a per la carica presso la sede amministrativa della stessa in Via Clerici, 10 Milano

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa.

VISTI

- la Legge 18.02.1989 n. 56 "*Ordinamento della professione di psicologo*" che all'art. 3 statuisce:
 - che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia e in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in **Psicoterapia**, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.03.1982 n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tale fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R.;
 - che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- la Legge 24/06/1997 n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" che, all'art. 18, comma 1, lettera d), prevede che il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro ma debba perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e conoscenza del mondo lavorativo ed il successivo regolamento attuativo adottato con Decreto Ministeriale 25/03/1998 n. 142;
- il Decreto 11.12.1998, n.509 "*Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127*" che prevede, agli articoli 2 e 8, che gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e s.m.i. "*Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia*" secondo la quale, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolga attività di

psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

- l'Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 con il quale sono state approvate le *"Linee guida in materia di tirocini"* ai sensi dell'art.1, commi 3.4 e 36 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 *"Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"*;
- la DGR del 17 gennaio 2018, n. 7763 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"* e del successivo Decreto Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro del 07 maggio 2018, n. 2018 di approvazione dei suddetti indirizzi;

CONSIDERATO CHE

l'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici (ISeRDIP) ha ottenuto il riconoscimento quale scuola di specialità in psicoterapia con D.M.. 12.06.2001;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna ad assicurare, previa valutazione delle disponibilità ed esigenze organizzative delle proprie strutture, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 509/1998, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative.

Nelle strutture del soggetto ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 2 per anno, per un totale di 150 ore annue ciascuno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

All'attività di tirocinio possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in Psicologia e/o Medicina abilitati all'esercizio delle rispettive professioni), iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

L'attività effettuata durante il tirocinio avrà per oggetto i contenuti metodologici e deontologici inerenti al ruolo ed alla funzione di psicologo, l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico.

Art. 3

Obiettivi e modalità del tirocinio

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa finalizzata agli obiettivi di orientamento.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale di ciascun specializzando.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza.

In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

Nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi Regionali, durante le attività di svolgimento del tirocinio, l'attività del tirocinante sarà seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore, in veste di "responsabile didattico-organizzativo" e da un "tutor aziendale" indicato dal soggetto ospitante.

Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante, soggetto promotore, soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore elabora, di intesa con il tutor del soggetto ospitante, il progetto formativo individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, nonché della redazione dell'attestazione finale nei confronti del tirocinante.

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale dell'inserimento e dall'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.

La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor del soggetto ospitante, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 4

Luoghi e tempi di tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. I tirocini hanno la durata prevista nei singoli progetti individuali.

La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.


Art. 5

Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle Parti (soggetto promotore, tutor soggetto ospitante, tirocinante) e costituisce parte integrante della presente convenzione anche se non materialmente ivi accluso.

Il progetto formativo e di orientamento deve includere gli elementi standard minimi, ai sensi della DGR n. X7825/13 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini", incluse le seguenti informazioni essenziali:

- il nominativo e le generalità del tirocinante;
- i nominativi del tutor designato dal soggetto promotore e del tutor incaricato dal soggetto ospitante;
- le strutture presso le quali si svolgerà il tirocinio;
- la durata del tirocinio;



ISeRDIP



Istituto con Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia
Certificato N. 501005248 Rev. 8

- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in sede;
- le funzioni del soggetto promotore;
- le funzioni del soggetto ospitante;
- le funzioni dei tutor individuati dalle parti;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Art. 6

Obblighi soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- assicurare la corretta stipula della presente convenzione;
- informare il tirocinante circa eventuali adempimenti obbligatori relativi a informazione e formazione in tema di Igiene e Sicurezza di luoghi di lavoro attivi presso la struttura di destinazione secondo le indicazioni fornite dal soggetto ospitante;
- monitorare in itinere il tirocinante;

Art. 7

Obblighi tirocinante

Il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, alle condizioni e modalità nello stesso indicate;
- seguire le indicazioni del tutor nominato dal soggetto promotore e del tutor nominato dal soggetto ospitante e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare i regolamenti e le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- rispettare l'obbligo di riservatezza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i dati e le informazioni acquisiti nel corso dello stesso.

Art. 8

Obblighi soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare e favorire gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale;
- monitorare l'andamento del tirocinio;
- trasmettere al soggetto promotore, per ogni tirocinante, una relazione, predisposta dal tutor individuato, contenente la valutazione finale sull'attività espletata e i risultati conseguiti dal tirocinante;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore eventuali incidenti occorsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché eventuali assenze del tirocinante o interruzioni del tirocinio; informare e formare il tirocinante in relazione al disposto de D.Lgs. 81/2008, come indicato all'art. 11.

Nessun onere economico è a carico del soggetto ospitante.

Art. 9

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni e le malattie professionali (INAIL);
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Reale Mutua Assicurazione).

Art. 10

Indennità di partecipazione

Le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione ex art. 4.2 degli Indirizzi regionali.

ART. 11

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa, come sotto riportato:

Il Soggetto Ospitante garantisce:

- in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma;
- l'informazione ai tirocinanti, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08;
- la verifica e/o l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, in continuità con il giudizio di idoneità emesso dal MC/MA del Soggetto Promotore, ove ricorrano i presupposti di legge;
- la fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) laddove necessari.

Il Soggetto Promotore garantisce la Formazione dei tirocinanti per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08.

Art. 12

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento nel corso della sua durata, previo preavviso in forma scritta di almeno un mese, fatta salva la naturale conclusine dei tirocini in corso.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità quadriennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe

Art. 14

Trattamento dati e privacy

Le parti si impegnano a trattare i dati personali riguardante la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Reg UE n. 679/2016.

Le parti dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ente e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

A tal fine il Titolare o il Responsabile dell'ASST, prima dell'inizio dell'attività di tirocinio, autorizza i tirocinanti al trattamento dei dati, fornendo loro adeguate istruzioni.

Le parti, nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, ciascuna per le attività di propria competenza, si danno reciprocamente atto che il passaggio dei dati avviene secondo procedure standard e tecnologicamente sicure per l'esecuzione della presente convenzione.

Art. 15

Anticorruzione e Trasparenza

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e dalla legge n. 190/2012 Piano triennale di prevenzione della corruzione, confluito per il Soggetto Ospitante nel PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione), nonché rispettivamente dal proprio Codice Etico, Codice di Comportamento, contenenti gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei Codici Etici, Modelli di Organizzazione 231, Codice di Comportamento e Piano Integrato di attività e organizzazione, come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura

La violazione dei summenzionati documenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex art. 1456 del Codice Civile, nonché il diritto delle Parti di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 16


Foro di competenza

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al Foro di Milano

Art. 17

Imposta di bollo

Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base alla Tariffa parte II - Art.4 allegata al DPR 26.4.1986 n.131 e successive modifiche, a cura e spese della parte



ISeRDIP



Istituto con Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2015 da TÜV Italia
Certificato N. 501005248 Rev. 8

richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al DPR 642/1972, nella misura vigente al momento della stipula e verrà assolto in modo virtuale. L'imposta di bollo rimane a carico del Soggetto Promotore.

Art. 18

Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria Scuola di Specializzazione Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici (ISeRDIP);

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

**FIRMA per l'Istituto per lo Studio e la Ricerca sui Disturbi Psicici (ISeRDIP);
Il Rappresentante Legale – Dott.ssa Isabella Premoli Silva**

**FIRMA PER L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini-CTO
Il Direttore Generale – Dott.ssa Paola Lattuada.**